



Flash 2013 n. 2

Tel. 06/4745425 – 06/4821180 Fax. 06/233227051 interno@uglintesa.it
<http://interno.uglintesa.it>

ASSENZA EVENTI METEOREOLOGICI RISPOSTA AMMINISTRAZIONE

Lo scorso anno, sempre di questi tempi, l'Italia veniva sferzata da un intenso periodo di gelo e neve che costrinse a notevoli disagi le nostre città ed alla emissione di ordinanze prefettizie di chiusura degli Uffici pubblici.

Ricorderanno bene i colleghi in servizio a Ravenna, L'Aquila, Foggia, Forlì, Pescara, ecc. e in tutti gli Uffici chiusi forzatamente in quel periodo perché, successivamente, sottoposti dai loro dirigenti ad incomprensibili richieste di giustificazione di quelle assenze.

Eravamo immediatamente intervenuti sollecitando una soluzione (*Flash n.4 dell'11/02/12*) che arriva solo oggi e, purtroppo, solo in parte.

Con la nota che si riassume più sotto, si chiude finalmente la questione aperta con le assenze legate alle ordinanze di chiusura degli Uffici in tutt'Italia ma, per quanto ci riguarda, non convince l'interpretazione sulle assenze per "*calamità naturali*" e rimane soprattutto ancora da definire la vicenda dei colleghi chiamati comunque in servizio – presso le Prefetture, le Questure, al Dipartimento di PS e dei VVF – nei giorni di neve (e non solo) e che attendono ancora di vedersi riconoscere quanto previsto da contratto.

Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. *Off 6161/Bis/2 - 112*

Roma, 22 GEN. 2013

OGGETTO: chiusura degli uffici pubblici per eventi meteorologici eccezionali.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate in relazione alla tematica in oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per le risorse umane di questo Dipartimento ha espresso l'avviso che l'assenza dal servizio nei giorni in cui sia stata disposta la chiusura degli uffici pubblici a seguito di ordinanza prefettizia sia di per sé giustificata in quanto dovuta a causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del lavoratore, e in ottemperanza a tale disposizione prefettizia.

La medesima Direzione Centrale ha peraltro precisato che con riguardo alle assenze dal servizio dipendenti da asserita impossibilità a raggiungere la sede di lavoro, l'ARAN ha, con proprio parere (M50-Comparto Ministeri, 25.5.2011), confermato l'orientamento contrattuale secondo cui l'art.18, comma 5 del CCNL del 12.6.2003, introducendo la nozione di "*oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in caso di calamità naturali*", ha riconosciuto espressamente al dipendente la facoltà di utilizzare i permessi retribuiti per motivi familiari o personali.

Pertanto, in questi casi, in assenza di provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità, l'imputazione dell'assenza del dipendente dovrà necessariamente riferirsi a permessi retribuiti per motivi personali di cui al citato art.18, ovvero a giorni di ferie o a modalità di recupero concordate con il dirigente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
 (Dott.ssa Maddalena De Luca)